

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

**Il cittadino comunitario ha gli stessi diritti del cittadino italiano
anche in merito all'assunzione della prova nel corso del giudizio**

dell' Avv. Alfonso Marra del Foro di Napoli

Nell'ambito di rapporti commerciali, può accadere che un cittadino greco (e quindi appartenente ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea), agisca in giudizio dinanzi al Tribunale italiano per il recupero di un credito vantato nei confronti di un imprenditore italiano.

A tal fine, come strumento processuale, potrà scegliere il ricorso per decreto ingiuntivo, che, se gli verrà concesso, potrà essere passibile di opposizione da parte dell'ex partner commerciale italiano.

A questo punto nasce un caso pratico: nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente italiano potrà chiedere, come mezzo di prova, l'ammissione dell'interrogatorio formale da deferirsi al cittadino greco?

La risposta è sì. E' ben possibile che il cittadino greco non possa o non voglia venire in Italia per motivi di lavoro e/o per motivi personali di opportunità e/o di convenienza anche economica.

Atteso che il cittadino greco è appunto residente all'estero e comunque può rispondere all'interrogatorio formale a lui deferito dalla controparte, **l'avvocato italiano difensore del cittadino greco potrà chiedere che la prova in questione venga raccolta dinanzi al Console d'Italia in Grecia territorialmente competente, ai sensi della normativa, anche internazionale, attualmente vigente.**

In tal senso, infatti, la possibilità di raccogliere prove all'estero è espressamente prevista sia dall'ordinamento giuridico italiano (specialmente agli artt. 203 e 204 c.p.c.), sia dalla copiosa normativa internazionale e dell'Unione Europea.

Di conseguenza, tale richiesta è pienamente legittima e rappresenta espressione e libero esercizio del diritto del cittadino greco, considerato altresì il fatto che sarebbe veramente iniquo obbligarlo a venire a rendere l'interrogatorio in Tribunale in Italia, costringendolo quindi inutilmente ad affrontare ingenti spese di viaggio e di trasporto e facendogli subire una palese disparità di trattamento in confronto con la controparte italiana, in dispregio del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, dei principi del giusto processo ex art. 111 della Costituzione e del diritto ad un processo equo ex art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

Si ricorda, infatti, che il cittadino della Repubblica di Grecia è dunque cittadino comunitario e, in tale qualità, ha gli stessi diritti di un cittadino italiano.

Del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 19/11/1993 n. 11446 ha stabilito che dalla disciplina contenuta nell'art. 203 c.p.c. si ricava l'esistenza di un diritto del cittadino di essere sentito davanti al giudice del luogo di residenza, diritto che non può negarsi allo straniero, anche in considerazione

del maggiore disagio che a quest'ultimo comporterebbe la comparizione dinanzi al giudice che procede.

***Tutti i diritti riservati - © Copyright 2011 –
Avv. Alfonso Marra***